

STATUTO

"Fondazione Rinaldi Fontani ETS"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - FINALITÀ E ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE

Articolo 1

- Denominazione, natura giuridica e durata -

È costituita una Fondazione denominata **"Fondazione Rinaldi Fontani ETS"**, ed in lingua inglese "Rinaldi Fontani Foundation - Italian Third Sector Entity (ETS)".

La Fondazione è un ente di diritto privato senza scopo di lucro, disciplinato dal Codice Civile, dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo Settore, e dalle altre norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore.

La Fondazione assume la qualifica di Ente del Terzo Settore a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e, da tale momento, fa uso dell'acronimo "ETS" nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione rivolta al pubblico.

La Fondazione intende acquisire la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel RUNTS, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 117/2017, previa verifica della sussistenza del patrimonio minimo previsto dalla legge.

La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più ampio genere delle fondazioni disciplinate dal Codice Civile.

La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 2

- Sede -

La Fondazione ha sede in Firenze, Viale Belfiore n. 43.

Sedi operative, delegazioni e uffici potranno essere istituiti in Italia e all'estero al fine di svolgere attività accessorie e strumentali di promozione, sviluppo e incremento delle attività della Fondazione stessa.

Articolo 3

- Finalità, scopi e attività -

La Fondazione non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e ricerca scientifica di particolare interesse sociale, della tutela e promozione della salute, della formazione, dell'istruzione, della divulgazione scientifica e culturale, nonché del sostegno a iniziative scientifiche, cliniche, assistenziali e formative coerenti con le proprie finalità istituzionali.

La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale previsti all'art. 5 comma 1, CTS come sotto riportate:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

Nello specifico, la Fondazione potrà svolgere, promuovere, sostenere o finanziare, direttamente o mediante collaborazione con università, enti di ricerca, fondazioni, enti pubblici e privati, strutture sanitarie, socio-sanitarie, assistenziali e formative, le seguenti attività :

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale, anche nel campo della prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e monitoraggio delle patologie e disfunzioni dell'essere umano, comprese le condizioni neuropsicofisiche, comportamentali e adattative;

- attività, progetti e iniziative finalizzati alla tutela della salute, alla promozione del benessere fisico, mentale e sociale, e allo sviluppo di percorsi clinici, assistenziali, riabilitativi e formativi nel rispetto della normativa vigente;

- educazione, istruzione, formazione, aggiornamento professionale, divulgazione scientifica, organizzazione di incontri, convegni, conferenze, corsi, seminari, programmi di studio e iniziative culturali di interesse sociale;

- sostegno, anche mediante contributi, borse di studio, premi, finanziamenti o altre forme di supporto, a progetti e iniziative promossi da enti, istituzioni o soggetti che perseguano finalità compatibili con quelle della Fondazione.

La Fondazione si occupa, in particolare, di ricerca scientifica e delle sue applicazioni cliniche e terapeutiche, promuovendo attività scientifiche e clinico-assistenziali volte a favorire lo studio, la ricerca, la formazione, la divulgazione e l'utilizzo clinico, ove consentito dalla normativa vigente, di tecnologie biomediche innovative, incluse le tecnologie basate su campi radioelettrici convogliati asimmetricamente, con particolare riferimento alla tecnologia REAC (Radio Electric Asymmetric Conveyer).

Le attività della Fondazione potranno riguardare, tra gli altri, i meccanismi molecolari e cellulari che regolano il funzionamento dei tessuti, dei geni e delle proteine, i processi di proliferazione e differenziamento cellulare, la medicina riparativa e rigenerativa, la medicina della senescenza, i processi di modulazione neurobiologica e neuropsicofisica, le condizioni stress-correlate e adattative, il dolore cronico, la riabilitazione biologica, funzionale e psicologica avanzata.

In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere attività diverse rispetto alle attività che costituiscono il suo oggetto principale. Tali attività diverse devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS, e dal relativo decreto ministeriale attuativo.

L'individuazione delle attività diverse è demandata al Consiglio di amministrazione, che ne verifica la coerenza con le finalità istituzionali e il rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dalla legge.

La Fondazione, nel perseguimento delle proprie finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale, opera nel rispetto del principio di assenza di scopo di lucro, destinando eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento delle attività di interesse generale e delle attività diverse nei limiti di legge

La Fondazione potrà svolgere le proprie attività su tutto il territorio nazionale e all'estero, nel rispetto della normativa applicabile nei singoli ordinamenti.

TITOLO II

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

Articolo 4

- Membri della Fondazione -

I membri della Fondazione si distinguono in:

membri fondatori;

membri partecipanti;

membri aderenti;

membri onorari.

Articolo 5

- Membri fondatori -

Sono membri fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto di Fondazione.

Sono altresì considerati membri fondatori i soggetti indicati nell'atto costitutivo che hanno contribuito al fondo di dotazione iniziale della Fondazione secondo quanto ivi riportato.

Articolo 6

- Membri partecipanti -

Sono membri partecipanti i membri, persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, che hanno aderito alla Fondazione in un momento successivo alla sua costituzione, contribuendo al suo patrimonio con il versamento di una somma di denaro, con il conferimento di beni o con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo, con le modalità e nella misura determinate dal Consiglio di amministrazione anche con apposito regolamento.

La domanda di ammissione deve essere presentata per iscritto al Consiglio di amministrazione, il quale valuta la sussistenza dei presupposti e decide in merito senza obbligo di motivazione.

Articolo 7

- Membri aderenti -

Sono membri aderenti i membri, persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, che hanno aderito alla Fondazione in un momento successivo alla sua costituzione e che contribuiscono al sostenimento delle spese annuali di gestione della Fondazione, con il versamento annuale o pluriennale di una somma di denaro, con il conferimento di beni o con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo, con le modalità e nella misura determinate dal Consiglio di amministrazione anche con apposito regolamento.

La domanda di ammissione deve essere presentata per iscritto al Consiglio di amministrazione, il quale valuta la sussistenza dei presupposti e decide in merito senza obbligo di motivazione.

Articolo 8

- Membri onorari -

Sono membri onorari i membri, persone fisiche e giuridiche, pubbliche e

private, che, con il loro riconosciuto prestigio, ed eventualmente anche con il versamento annuale o pluriennale di una somma di denaro o con il conferimento di beni, contribuiscono al sostegno della Fondazione, con le modalità e nella misura determinate dal Consiglio di amministrazione anche con apposito regolamento.

Il Consiglio di amministrazione, valutata la sussistenza dei presupposti, decide a maggioranza in merito al conferimento della qualifica di membro onorario, anche senza obbligo di motivazione.

La qualifica di membro onorario ha una durata di tre anni ed è rinnovabile con delibera del Consiglio di amministrazione.

Articolo 9

- Esclusione e recesso -

L'esclusione dei membri partecipanti e aderenti può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, fra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;

condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali eventualmente assunte.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

apertura di procedure di liquidazione;

fallimento e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.

L'esclusione dei membri viene deliberata dal Consiglio di amministrazione con la maggioranza dei due terzi nel caso di membri partecipanti e con la maggioranza semplice nel caso di membri aderenti.

Tutti i membri possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte e senza alcun diritto a restituzioni o rimborsi di alcun tipo.

TITOLO III

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Articolo 10

- Organi della Fondazione -

Sono organi della Fondazione:

l'Assemblea dei fondatori;

il Collegio dei partecipanti, degli aderenti e degli onorari;

il Consiglio di amministrazione;

il Presidente;

l'Organo di controllo;

il Revisore legale dei conti, ove nominato o obbligatorio ai sensi di legge.

Articolo 11

- Assemblea dei fondatori -

I membri fondatori costituiscono l'Assemblea dei fondatori.

L'Assemblea dei fondatori ha il compito di nominare i membri del Consiglio di amministrazione e dell'Organo di controllo per quanto di sua competenza.

In caso di decesso di un fondatore, ha diritto di subentrargli nella sua posizione all'interno dell'Assemblea dei fondatori colui che sia stato espressamente a ciò designato, per atto mortis causa, dal fondatore stesso. In mancanza di detta indicazione, al fondatore deceduto subentrano di diritto i suoi eredi in linea retta.

L'Assemblea dei fondatori è convocata dal Presidente della Fondazione con avviso scritto spedito anche via e-mail o posta elettronica certificata almeno cinque giorni prima dell'adunanza, contenente le indicazioni di rito, compreso l'ordine del giorno, e delibera a maggioranza calcolata per teste. È ammessa delega scritta solo ad altro fondatore.

Si applicano, per quanto compatibili, le norme di cui all'articolo 14.

Articolo 12

- Collegio dei partecipanti, degli aderenti e degli onorari -

I membri partecipanti, aderenti e onorari costituiscono il "Collegio dei partecipanti, degli aderenti e degli onorari".

Il Collegio dei partecipanti, degli aderenti e degli onorari ha il compito di nominare i membri del Consiglio di amministrazione e dell'Organo di controllo per quanto di sua competenza.

Il Collegio è convocato dal Presidente della Fondazione con avviso scritto spedito anche via e-mail o posta elettronica certificata almeno cinque giorni prima dell'adunanza, contenente le indicazioni di rito, compreso l'ordine del giorno, e delibera a maggioranza calcolata per teste.

È ammessa delega scritta solo ad altro membro del Collegio.

Si applicano, per quanto compatibili, le norme di cui all'articolo 14.

Articolo 13

- Consiglio di amministrazione -

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero variabile di membri compreso fra tre e undici, comunque in numero dispari, che dura in carica tre anni. I membri sono rieleggibili.

La nomina dei consiglieri compete all'Assemblea dei fondatori nella misura dei tre quarti, eventualmente arrotondata per difetto, del totale, e al Collegio dei partecipanti, aderenti e onorari per la parte rimanente.

Se sono presenti solo membri fondatori, l'Assemblea dei fondatori provvederà alla nomina dell'intero Consiglio di amministrazione.

Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, la nomina del sostituto compete all'organo che aveva nominato il consigliere non più presente. I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.

Al Consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nel rispetto delle finalità statutarie, della natura non lucrativa della Fondazione e della disciplina applicabile agli Enti del Terzo Settore.

In particolare il Consiglio di amministrazione:

- stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione e ne predispone ed esegue i programmi;

- entro il 31 ottobre di ogni anno predispone il bilancio preventivo per l'anno successivo;

- predisporre il bilancio di esercizio secondo gli schemi e le disposizioni previste per gli Enti del Terzo Settore, sottoponendolo all'approvazione degli organi competenti entro i termini statutari e di legge;

- cura il deposito del bilancio e degli altri documenti obbligatori presso il RUNTS nei termini previsti dalla normativa vigente;

- amministra il patrimonio della Fondazione nel rispetto del vincolo di destinazione alle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- ha facoltà di emanare regolamenti per la disciplina dell'attività della Fondazione;

- ha facoltà di nominare comitati scientifici, comitati direttivi e ogni altro organismo ritenuto necessario per le attività della Fondazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi nel rispetto dei limiti di legge e della natura non lucrativa dell'Ente;

- delibera sulla richiesta di ammissione dei membri partecipanti, aderenti e onorari e sull'eventuale esclusione di partecipanti e aderenti, anche adottando apposito regolamento;

fissa la misura e le modalità delle contribuzioni dovute da parte delle varie tipologie di membri;

delibera le modificazioni del presente Statuto da sottoporre, ove previsto, all'approvazione o al controllo dell'autorità competente e al deposito presso il RUNTS, nel rispetto dello scopo assegnato dai fondatori e della destinazione del patrimonio alle finalità istituzionali;

delibera in merito allo svolgimento di attività diverse, secondarie e strumentali, e alle attività di raccolta fondi, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il Consiglio potrà inoltre delegare parte dei propri poteri, per singoli atti o determinate categorie di atti, a uno o più Consiglieri delegati, eventualmente costituendo anche un Comitato esecutivo e determinandone i compensi nel rispetto della normativa applicabile agli Enti del Terzo Settore.

Tutti i componenti del Consiglio di amministrazione svolgono gratuitamente la propria attività, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni d'ufficio. Nel caso, invece, in cui siano affidate ad uno o ad alcuni membri del Consiglio alcune funzioni od incarichi particolari, il Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta, potrà stabilire un emolumento per tale consigliere con contestuale determinazione dei limiti all'incarico. —

Articolo 14

- Convocazione delle riunioni consiliari e funzionamento -

La convocazione del Consiglio di amministrazione viene fatta dal Presidente con ogni mezzo idoneo a comprovarne la ricezione almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza il termine per l'invio della convocazione è ridotto a due giorni. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora dell'adunanza, nonché le eventuali ragioni di urgenza. In caso di mancata indicazione del luogo, l'adunanza si intende convocata presso la sede della Fondazione.

Il Consiglio di amministrazione può deliberare anche in assenza delle indicate formalità quando siano presenti tutti i consiglieri e l'Organo di controllo, ove nominato in composizione collegiale, o il titolare dell'Organo di controllo monocratico.

È consentita la partecipazione alle adunanze mediante mezzi di telecomunicazione, quali teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente, che sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto ciò sia dato atto nel verbale.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con votazione palese e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione del presente Statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di amministrazione si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti siano identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il Consiglio di amministrazione s'intende tenuto nel luogo ove si trova il Presidente insieme al Segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i Consiglieri lontani e di come essi hanno espresso il voto.

Articolo 15

- Presidente -

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio di amministrazione, l'Assemblea dei fondatori e il Collegio dei membri partecipanti, aderenti e onorari, coordinandone i lavori.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio; cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio; coordina le attività della Fondazione; è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso alla Fondazione; firma ogni atto autorizzato dal Consiglio stesso.

In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio di amministrazione, riferendone tempestivamente allo stesso e, in ogni caso, nella riunione immediatamente successiva. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Articolo 16

- Organo di controllo -

Nella Fondazione è nominato un Organo di controllo, anche monocratico, ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 117/2017.

L'Organo di controllo è nominato dall'Assemblea dei fondatori. Qualora sia costituito in forma collegiale, esso è composto da tre membri effettivi, con idonee competenze professionali, due dei quali nominati dall'Assemblea dei fondatori e uno nominato dal Collegio dei partecipanti, aderenti e onorari. Se sono presenti solo membri fondatori, l'Assemblea dei fondatori provvede alla nomina dell'intero Organo di controllo.

L'Organo di controllo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul

rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del Codice del Terzo Settore, e attesta che il bilancio sociale, ove redatto, sia stato predisposto in conformità alle linee guida ministeriali applicabili.

L'Organo di controllo può esercitare, nei casi e nei limiti previsti dalla legge, anche la revisione legale dei conti, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali iscritti nell'apposito registro. In caso contrario, ove obbligatorio, la revisione legale è affidata a un Revisore legale dei conti o a una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 17

- Revisione legale dei conti -

La revisione legale dei conti è affidata a un Revisore legale o a una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017 o di altre disposizioni vigenti, ovvero quando il Consiglio di amministrazione ne deliberi la nomina.

Il Revisore legale dei conti, se nominato, dura in carica tre anni ed è rieleggibile, salvo diversa disposizione di legge.

TITOLO IV

PATRIMONIO, RISORSE ECONOMICHE, ATTIVITÀ DIVERSE, RACCOLTA FONDI E BILANCIO

Articolo 18

- Patrimonio della Fondazione e vincolo di destinazione -

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- dotazione iniziale;
- dotazione dei membri partecipanti destinata a patrimonio;
- beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione e siano destinati a patrimonio;
- donazioni, lasciti, erogazioni liberali e contributi effettuati da privati o enti con espressa indicazione di destinazione a incremento del patrimonio;
- risultanze economiche attive della gestione che il Consiglio di amministrazione deliberi di destinare a incremento del patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e avanzi di gestione, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, membri, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione, salvo che la destinazione o distribuzione sia imposta dalla legge.

Articolo 19

- Risorse economiche -

La Fondazione trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle attività istituzionali:

dalle rendite nette del proprio patrimonio; _____
dai corrispettivi delle attività di interesse generale e delle attività diverse,
nei limiti consentiti dalla legge; _____
dalle donazioni, erogazioni liberali, lasciti, contributi e liberalità effettuati
da privati o enti che non siano espressamente destinati a incremento del
patrimonio; _____
dagli eventuali avanzi di gestione non destinati a patrimonio; _____
dalle quote e contribuzioni dei membri partecipanti, aderenti e onorari non
destinate a patrimonio; _____
da ogni altra entrata compatibile con la natura di Ente del Terzo Settore e
con la normativa vigente. _____

Articolo 21

- Raccolta fondi -

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche mediante richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. _____

Le attività di raccolta fondi sono svolte nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità all'articolo 7 del D.Lgs. 117/2017 e alle linee guida applicabili. _____

Articolo 22

- Bilancio d'esercizio e bilancio sociale -

L'esercizio sociale della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. _____

Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei fondatori e del Collegio dei partecipanti, aderenti e onorari il bilancio preventivo dell'anno successivo. _____

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei fondatori e del Collegio dei partecipanti, aderenti e onorari il bilancio di esercizio dell'anno precedente, redatto secondo gli schemi e le disposizioni applicabili agli Enti del Terzo Settore, dal quale deve emergere la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione. _____

Il bilancio di esercizio e gli altri documenti obbligatori sono depositati presso il RUNTS nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. _____

La Fondazione redige e deposita il bilancio sociale nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi della normativa vigente o qualora il Consiglio di amministrazione ne deliberi volontariamente la predisposizione. _____

Gli eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività statutarie e all'incremento del patrimonio della Fondazione, nel rispetto del divieto di distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione. _____

TITOLO V

SCIoglimento, ESTINZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Articolo 23

- Devoluzione del patrimonio sociale -

In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore competente e salva diversa destinazione imposta dalla

legge, ad altri Enti del Terzo Settore aventi finalità analoghe o affini a quelle della Fondazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del D.Lgs. 117/2017.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 24

- Disposizioni generali -

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017, delle relative norme attuative e delle altre leggi vigenti in materia di Enti del Terzo Settore.

La perdita della qualifica di ETS a seguito della cancellazione dal RUNTS non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente ed, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 22, comma 1-bis del Decreto Legislativo 117/2017, la fondazione, salvo diversa volontà espressa dall'organo amministrativo, tornerà ad avvalersi dell'iscrizione al Registro delle persone giuridiche, evitandosi la perdita della personalità giuridica precedentemente acquisita con le regole di cui al DPR 361/2000.

F.to: Vania FONTANI

F.to: Salvatore RINALDI

F.to: Arianna RINALDI

F.to: Chiara RINALDI

F.to: Massimo PRETELLI

F.to: Filippo Russo Notaio. Vi è il sigillo.